



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE

La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati

dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente

dott.ssa Elena Rossi Consigliere estensore

dott.ssa Adele Savastano Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1418 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa

da

rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Consolo e dall'avv. Chiara Pernechele ed elettivamente domiciliata a Roma, viale delle Milizie n. 18, presso lo studio dei difensori;

parte riassumente

contro

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Verona,

parte convenuta in riassunzione - contumace



CONCLUSIONI

In ragione della documentata vulnerabilità, psicologica e fisica, accogliere il presente ricorso in riassunzione e, per l'effetto, riconoscere in capo alla richiedente il diritto alla protezione speciale nella formulazione di cui all'art. 32, comma 3, del D. Lgs. 25/2008 o il permesso di soggiorno

che la Corte riterrà di migliore applicazione per la tutela degli obblighi costituzionalmente garantiti dalla clausola di garanzia dell'attuale art. 5.

Per il P.G.

*In riforma dell'ordinanza Tribunale di Venezia resa tra le parti in proc.to n. 5096/2017 R.G., riconoscersi all'appellante
: la protezione umanitaria.*

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 26 febbraio 2018 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da _____ avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di protezione, internazionale e umanitaria, emesso dalla Commissione territoriale competente.

_____ interponeva appello e la Corte di appello di Venezia, con sentenza n.1651/2019, rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza _____ proponeva ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 10 Cost., art. 3 della Direttiva 2011/95/UE, del D.lgs. n.286 del 1998, art. 5, del D.lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonché l'omesso



esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 e n.5, perché la Corte di appello aveva erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, a fronte della situazione di grave violazione dei diritti umani e di violenza generalizzata esistente nel Paese di provenienza; 2) violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 286 del 1998, art. 5 del D.lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, perché la Corte di appello non aveva in alcun modo tenuto conto delle violenze subite durante il soggiorno in Libia; 3) violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di appello aveva erroneamente disposto la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n.10153/2021, dichiarati inammissibili il primo e il terzo motivo di impugnazione, accoglieva il secondo motivo di ricorso e cassava la sentenza impugnata rinviando la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, per il nuovo esame del merito della controversia.

Con ricorso depositato in data 12 luglio 2021 ha riassunto il giudizio avanti a questa Corte formulando le conclusioni di cui in epigrafe.

Il Ministero dell'Interno, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

Acquisto il parere del P.G., all'udienza del 10 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione



La causa deve essere decisa facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, avuto riguardo al profilo di censura accolto e all'oggetto della cognizione espressamente demandato a questo Giudice del rinvio in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.

In particolare l'esame della sussistenza di profili di vulnerabilità tenendo conto dell'intera storia narrata dalla ricorrente, incluso il capitolo relativo alla violenza sessuale subita durante il soggiorno in Libia, e la valutazione comparativa tra l'odierna situazione della stessa e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio in Nigeria.

Si osserva che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, a incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona.

A tal fine si osserva che tali violenze possono assumere rilevanza centrale nella valutazione del grado di vulnerabilità della persona atteso che il giudizio comparativo che occorre svolgere tra la condizione personale e le conseguenze di un eventuale rimpatrio non può prescindere dalla considerazione della persona, dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità di essere umano.



In una condizione di particolare o eccezionale vulnerabilità della persona, il giudizio comparativo delineato dalla sentenza della Suprema Corte n.4455/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, può e deve svolgersi in forma attenuata atteso che la condizione della donna sottoposta all'umiliazione della violenza sessuale rappresenta una delle massime espressioni di vulnerabilità della persona, e deve essere attentamente valutata ai fini della domanda di protezione umanitaria (Cass. n.1104/2020)

Orbene ritiene il Collegio che nella fattispecie rilevino le vicende vissute in Libia dalla predetta, provate sia attraverso l'esistenza di segni visibili sul corpo della (ferita da taglio al quadrante superiore della mammella dx" e "inoltre in regione dorsale lesione superficiale ... probabile da frusta - come da certificazione medica, doc. 8 fascicolo primo grado), sia attraverso le consulenze depositate in atti redatte dalla dott.ssa Noemi Galleani, vicende che hanno avuto conseguenze, anche attuali, sulla salute e sulla persona della ricorrente.

Ritiene il Collegio che la condizione emotiva, ancor prima che fisica, di una giovane donna sottoposta a violenza sessuale, indipendentemente dal luogo in cui tale drammatica vicenda si sia consumata, integri gli estremi di una vulnerabilità che si sostanzia e viene vissuta nella più elevata e dolorosa di tutte le sue possibili forme.

Alla luce di tale situazione di vulnerabilità, scaturita dalla situazione vissuta dalla ricorrente, si deve ritenere che se la stessa, la quale risulta integrata nel tessuto sociale italiano, come si evince dalla documentazione depositata attestante i rapporti lavorativi intrapresi



da , tornasse in Nigeria incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana (Cass. n. 3347/2015).

In sostanza la valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva della ricorrente, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta dalla stessa in Italia, giustifica il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario.

Tenuto conto della particolarità dell'oggetto del giudizio e alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,

- riconosce a il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2021

Il Presidente

Giovanna Sanfratello

Il Consigliere estensore

Elena Rossi

